

QUESITO 1.

D: In riferimento alla gara in oggetto non riusciamo a capire l'importo dell'appalto, in quanto nel disciplinare di gara al punto n° 4 la garanzia provvisoria è quantificata su un importo massimo di € 150.000,00 mentre l'appalto come da punto 1. del disciplinare di gara ammonta ad € 5.000.000??

In risposta al quesito del 13 ottobre acquisito al protocollo aziendale n. 27310 del 16/10/2017 si chiarisce che l'importo indicato al punto 1 del Disciplinare di gara è relativo all'“**Ammontare dell'Accordo Quadro**” l'articolo recita che: “ il valore massimo complessivo dei lavori affidabili in base al presente Accordo Quadro per la categoria di lavorazioni richieste, nel periodo di validità dello stesso, ammonta ad **€ 5.000.000,00 (euro: cinquemilioni/00)** IVA esclusa, inclusi sia gli oneri relativi all'incidenza della manodopera, sia gli oneri per la sicurezza e quest'ultimi preventivati nella misura forfettaria del 7% per ogni singolo prezzo dell'Elenco Prezzi della Regione Umbria, edizione 2016, non soggetti a ribasso” e successivamente al secondo capoverso che “ L'importo stimato per le prestazioni richieste per la categoria in oggetto, per l'affidamento del singolo appalto specifico, potrà variare da un minimo di € 0,00 ad un massimo di €. 150.000,00 inclusi gli oneri relativi all'incidenza della manodopera (art.95 - 97 del D.Lgs 50/2016) e gli oneri per la sicurezza (ma sempre esplicitati di volta in volta nel loro ammontare).”

Per quanto riguarda la garanzia provvisoria indicata al punto 4 del disciplinare di gara si dispone che: “L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, **a pena di esclusione**, da una garanzia provvisoria, il cui oggetto è il seguente. “**Accordo Quadro con 20 (venti) operatori economici, ai sensi dell'art. 54 comma 4 lett c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul quale basare l'aggiudicazione di appalti specifici, per lavori di pronto intervento, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e recupero rientranti nella categoria unica, corrispondente e riconducibile alla categoria OG1**” e definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo massimo di affidamento del singolo appalto specifico (€ 150.000,00) posto a base di gara e precisamente dell'importo di € 3.000,00, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7, del Codice.”

QUESITO N.2

D: In riferimento alla gara dell'accordo quadro con 20 operatori economici per il recupero di tutti i fabbricati di proprietà dell'ater umbria cig: 722083665E, si chiede se come requisito di cui al punto A) dell'offerta tecnica è inteso anche come edilizia residenziale realizzata in proprio.

Il quesito dell' 11 ottobre acquisito al protocollo aziendale n. 27037 del 12/10/2017 non è chiaro si prega pertanto di specificare meglio la richiesta di chiarimento.

QUESITO N. 3

D: Siamo in possesso di OG1 classe III ma senza OG 11 o OS28 ne OS 30, le poniamo il seguente chiarimento:

E' possibile partecipare in ATI con imprese in possesso di OG11 ma senza OG1 ?

E' possibile partecipare con avvalimento di società che ha categoria og11 ?

In risposta al quesito del 10 ottobre acquisito al protocollo aziendale n. 27014 del 12/10/2017 si chiarisce che i requisiti di partecipazione alla procedura in oggetto sono elencati e descritti nel punto 3 del disciplinare di gara ed in particolare la lett e) recita: “Sono ammessi alla gara gli operatori economici che sono in possesso di:

1) attestazione SOA di cui al DPR 207/2010 e s.m.i., regolarmente autorizzata, in corso di validità, per la categoria OG1 – classifica I ovvero dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo ai sensi dell’art. 90 del DPR 207/2010 e s.m.i. adeguati all’attività e all’importo massimo richiesto per la categoria di lavorazione in oggetto (€ 150.000,00)”.

Per quanto concerne i soggetti ammessi alla procedura sono disciplinati dal punto 2 del disciplinare di gara e l’avvalimento dal punto 3.1 ed entrambi gli istituti sono disciplinati dal D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

QUESITO N. 4

D: Richiesta chiarimenti Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro per lavori di pronto intervento, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e recupero, rientranti nella categoria unica, corrispondente e riconducibile alla OG1 (OPERE MURARIE E ACCESSORIE IN GENERE) di cui al DPR 207/2010.

Per la gara in oggetto si pone il seguente quesito:

"L'operatore economico potrà dimostrare il possesso dei requisiti mediante la sola presentazione dell'attestazione SOA in corso di validità per la categoria OG1 - classifica I, o dovrà dimostrare anche l'elenco dei lavori eseguiti negli ultimi cinque anni corredati da certificati di corretta esecuzione e buon esito dei lavori più importanti (come riportato al punto 3.3 del disciplinare di gara)?

In risposta al quesito del 12 ottobre acquisito al protocollo aziendale n. 27323 del 16/10/2017 si chiarisce che il punto 3 lett e) recita:

Sono ammessi alla gara gli operatori economici che sono in possesso di:

attestazione SOA di cui al DPR 207/2010 e s.m.i., regolarmente autorizzata, in corso di validità, per la categoria OG1 – classifica I – ovvero dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo ai sensi dell’art. 90 del DPR 207/2010 e s.m.i. adeguati all’attività e all’importo massimo richiesto per la categoria di lavorazione in oggetto (€ 150.000,00)”.

Il punto 3.3. del disciplinare di gara si riferisce agli operatori economici che dovranno dimostrare il possesso del requisito di cui all’art 90 del D.P.R. 207/2010 producendo la documentazione indicata dall’allegato XVII - Parte II – lett. a), punto i) del Codice come di seguito riportato: i) l’elenco dei lavori eseguiti negli ultimi cinque anni; tale elenco è corredato di certificati di corretta esecuzione e buon esito dei lavori più importanti.